

Redatta scheda per casellario

addi

N. 7/05 del reg. gen.
N. 20/06 del Registro
inserz. sentenze

N. 35305/04 RGNR
N. 21046/04 RG GIP

1^A CORTE DI ASSISE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2006 il giorno 24 del mese di novembre in
Roma

LA 1^A CORTE DI ASSISE DI ROMA

Composta dai Signori:

1. GIOVANNI	MUSCARA'	Presidente
2. GIANCARLO	DE CATALDO	Giudice a latere
3. PATRIZIA	FERRERO	Giudice popolare
4. STEFANO	DE MATTIA	(“
5. SALVATORE	DE ANGELIS) “
6. TULLIO	PARISIO	(“
7. ANTONIO PIETRO	CIRULLI	(“
8. SANDRO	PANCIANESCHI) “

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal signor
Dott. FRANCO IONTA

e con l'assistenza del Cancelliere C1 : SILVIA IANNACO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

BOZORGIAN AMIR MANSUR ASSL – nato a Teheran l'11.7.1958 –
ordinanza custodia cautelare in carcere n. 35305/04 RGNR e n. 21046/04
RGGIP del 31.8.04 – Verbale vane ricerche dell'11.9.2004 – Decreto di
latitanza n. 35305/04 RGNR e 21046/04 RG GIP del 24.9.2004.

LATITANTE CONTUMACE

IMPUTATO

- A) artt. 110-575 e 577 C.P. per aver, agendo in concorso con persone allo stato non identificate, cagionato la morte di NAGHDI Mohammed Hussein contro cui venivano esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che lo attingevano in zone vitali. Omicidio premeditato e deciso nell'ambito di una campagna di eliminazione fisica dei dissidenti al regime iraniano;
- B) artt. 110-61 n. 2 C.P. e 10-12 legge 14 ottobre 1974 n. 497 e 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110 per aver, agendo in concorso con persone allo stato non identificate, illecitamente detenuto e portato in luoghi pubblici allo scopo di commettere il delitto di omicidio descritto al capo che precede una pistola mitragliatrice CZ 61 SKORPION cal. 7,65 silenziata e con matricola obliterata nonchè idoneo munizionamento.
- A) e B) in Roma il e fino al 16 marzo 1993.

PARTE CIVILE

Ahmad Akaramian – nato a Teheran (Iran) il 6.6.1959 e res. in Roma Via delle Egadi n. 15, in qualità di rappresentante in Italia del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana – rappresentato e difeso – giusta procura speciale -da avv. Paolo A. Sodani con studio in Roma Viale delle Milizie n. 9.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. : condanna dell'imputato all'ergastolo.

Difesa P.C.: condanna dell'imputato e risarcimento danni.

Difesa imputato: assoluzione dello stesso.

FATTO E DIRITTO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il presente procedimento concerne l'omicidio del cittadino iraniano Mohamed Hossein NAGHDI, avvenuto in Roma il 16 marzo 1993. E' chiamato a risponderne, in stato di latitanza, un altro cittadino iraniano, identificato (nelle modalità che saranno appresso specificate) come Amir Mansur Assl BOZORGIAN.

La considerevole durata dell'istruttoria dibattimentale è stata dovuta, in gran parte, alla necessità di procedere a rogatoria internazionale nei confronti del principale teste dell'Accusa, un altro cittadino iraniano, Abolghasem MESBAHI, residente in Germania, sentito nelle forme di rito, presso gli uffici giudiziari tedeschi, nei giorni 27 e 28 marzo 2006.

Vi è stata costituzione di parte civile (successivamente ritirata) da parte della signora Ferminia Moroni, vedova della vittima, e del Consiglio Nazionale della Resistenza, l'organizzazione degli oppositori del regime attualmente al governo dell'Iran nella quale, con autorevoli responsabilità, Naghdi aveva militato sino alla sua uccisione.

Le parti hanno concluso come dai verbali delle udienze 24.10.06 e odierna.

LA TESI ACCUSATORIA.

Secondo l'impostazione dell'Accusa, l'omicidio di Naghdi deve considerarsi un delitto politico deciso in ambienti governativi iraniani nel quadro di un più generale progetto di disarticolazione della resistenza all'estero. Naghdi, dunque, viene colpito per la particolare qualità dell'impegno politico profuso in Italia, per l'abilità nell'intessere relazioni ai massimi livelli con esponenti della vita politica nazionale, per le sue indiscusse capacità umane e per l'appassionata lotta condotta, a viso aperto, contro un regime al quale, pure, aveva inizialmente aderito. In questo contesto, l'esecuzione sarebbe stata decisa da alti esponenti politico-religiosi di Teheran, commissionata ad un gruppo di esecutori appositamente

fatti entrare in Italia, e coordinata, sul posto, dall'imputato Bozorgian nella sua qualità di responsabile in loco di una struttura logistico-informativa (ovviamente, occulta) che faceva diretto riferimento alla rappresentanza diplomatica iraniana nel nostro Paese, e in particolare all'ambasciatore Abutalebi. Le fonti di prova sono costituite, al riguardo, dalla deposizione della signora Moroni e degli ufficiali dei ROS, colonnello Scriccia e maggiore Messina, che hanno seguito gli sviluppi dell'indagine nonché da un'ampia e articolata produzione documentale, e, soprattutto, dalle dichiarazioni del teste Mesbahi.

PERSONALITA' DI NAGHDI. SUO RUOLO POLITICO.

La signora Moroni (ud. 30.5.2005) ha dettagliatamente ricostruito il percorso umano e politico della vittima. Geologo, studioso di valore, inizialmente entusiasta della rivoluzione che, nel 1979, abbatte il regime dello Shah consegnando l'Iran agli uomini della guida spirituale, l'ayatollah musulmano sciita Khomeini, Naghdi, già da anni legato sentimentalmente alla signora Moroni, viene nominato, nel 1981, incaricato di affari nell'ambito dell'ambasciata iraniana presso la Santa Sede di Roma. I contrasti con il regime si manifestano allorché a Naghdi viene chiesto, in pratica, di "spiare" gli oppositori presenti in Italia. Naghdi rifiuta, ma ritarda la decisione, a dire della Moroni già adottata, di allontanarsi dal regime avendo appreso che un suo fratello è stato arrestato in Iran. Del fratello di Naghdi non si avranno più notizie. Nel marzo del 1982, anche in seguito a un "sequestro" (Naghdi viene rinchiuso nei locali dell'ambasciata e sottoposto a una sorta di "processo", e comunque a pressioni per indurlo a collaborare), la situazione precipita. La coppia Naghdi-Moroni abbandona la propria abitazione, trova rifugio presso un'anziana amica, e, qualche giorno dopo, Naghdi rende pubblico il suo distacco dal regime iraniano rassegnando il passaporto alle autorità italiane (cfr. la dettagliata Memoria Difensiva prodotta dal PM all'udienza 30.5.05) e recandosi in viaggio a Parigi. Qui Naghdi prende contatto con Massoud Rajavi e con Abolassan Bani-Sadr. Si tratta di due esponenti di rilievo della dissidenza iraniana (Bani Sadr, imparentato con Khomeini, era stato il primo presidente della Repubblica, per poi fuggire rocambolescamente in Europa - v., sul punto, le dichiarazioni della stessa Moroni e del maggiore Messina,

risentiti nelle udienze 26.5.06 e 24.10.06), in pratica degli animatori principali della stessa, nonché dei fondatori del Consiglio Nazionale della Resistenza, che si propone di raggruppare, in forma operativa oltre che consultiva, le varie "anime" della dissidenza. In breve tempo, Naghdi diventa il principale rappresentante della resistenza iraniana in Italia, svolgendo un'intensa attività politico-propagandistica da posizioni personali che la Moroni definisce "laiche e democratiche". La sua opera viene unanimemente apprezzata. Egli ha contatti con tutti i Partiti dell'arco costituzionale, e intrattiene legami di amicizia personale con il professor Ungari e con i deputati Achilli e Trabacchini (cfr. anche Scriccia, Messina, l'ampia documentazione prodotta dalla Parte Civile).

LE MINACCE. GLI AVVERTIMENTI. L'ESECUZIONE.

Già nel 1982, quando un gruppo di Hezbollah (miliziani libanesi fedeli al regime iraniano) l'aveva sequestrato in ambasciata, Naghdi aveva intuito che il distacco dal regime e la conseguente azione politica lo avrebbero esposto al rischio di essere colpito. Subito dopo la decisione di lasciare l'ambasciata, nel 1982, dunque, Naghdi viene affrontato, mentre, insieme alla Moroni, è appena sceso da un autobus, da un iraniano che dice di chiamarsi Mehdi Mogaddam, il quale minaccia di "ucciderlo con le proprie mani". Nella primavera del 1990, a Ginevra, viene assassinato Kasem Rajavi, fratello di Massoud (il già citato capo della resistenza iraniana). Naghdi riceve una telefonata di minacce. La Moroni ha così ricostruito il fatto: Naghdi non la informa delle minacce ma, dopo la morte, rimettendo in ordine degli appunti, la donna si imbatte in una nota del marito. "Queste persone che avevano telefonato" scrive Naghdi, alludendo a una telefonata ricevuta "avevano immaginato di trovare Ferminia Moroni. Non si aspettavano la mia voce. Parlano così: vorrei parlare con tua moglie. Lei non c'è. Ah, sei tu allora, di a tua moglie che la *fatwa* dell'Imam Khomeini ha iniziato a fare il suo corso". Poiché per *fatwa*, è stato spiegato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si intende una condanna emessa dall'autorità religiosa, il senso del messaggio è inequivocabile: Naghdi è stato condannato a morte. Pur senza riferire alla moglie questa telefonata, Naghdi appare comprensibilmente preoccupato.

La signora Moroni, che invece ignora la telefonata, ritiene che la preoccupazione derivi dall'uccisione di Rajavi, fatto che negli ambienti del Consiglio della Resistenza viene interpretato come segnale di una precisa strategia di eliminazione degli oppositori politici. Naghdi chiede e ottiene una limitata forma di protezione: i suoi spostamenti vengono segnalati alle forze dell'ordine. Ma durante i vari tragitti egli resta "scoperto".

Seguono altre, numerose telefonate "mute".

Nei giorni immediatamente precedenti il delitto, e precisamente il 9 marzo 1993, una settimana prima del fatto, due "funzionari", così li definisce la Moroni, comunicano a Naghdi che la sua sicurezza dovrà essere rafforzata, essendo pervenute segnalazioni in tal senso. Ma nulla di concreto accade.

Il 13 marzo, tre giorni prima del fatto, la Moroni e Naghdi sono lungo via del Boschetto quando incrociano due individui che, ad entrambi, appaiono ornati di barba dalla tipica foggia di "hezbollah".

La mattina del 16 marzo, infine, ad epilogo di una vicenda il cui esito era stato così drammaticamente annunciato da una molteplicità di segnali difficilmente equivocabili, due uomini travisati, a bordo di scooter, uccidono Naghdi, che si stava recando, in automobile, presso la sede del Consiglio della Resistenza.

L'arma del delitto, una mitraglietta Skorpion CZ 61 cal. 7.65, silenziata e con matricola abrasa, viene fatta ritrovare nella stessa giornata da una segnalazione anonima.

Qualche tempo dopo, nel riferire a un funzionario dei "Servizi", tal Gismondi, dell'incontro con i due presunti "hezbollah" del 13 marzo, la signora Moroni si sentirà dire "allora ne sono entrati due", cioè sono stati infiltrati in Italia due sicari per eseguire la missione di morte.

PRIME INDAGINI.

La già citata memoria del PM e le dichiarazioni di Scriccia e di Messina hanno consentito di ricostruire la prima istruttoria sull'omicidio.

Le indagini si orientano immediatamente negli ambiti dei nemici della resistenza iraniana, e, dunque, verso coloro che possono

aver manifestato, idealmente o pragmaticamente, l'adesione al regime avversato da Naghdi.

Poco dopo l'uccisione, nel Cimitero Acattolico di Roma, sulla tomba di Naghdi, viene rinvenuto un volantino, firmato dall'Associazione Islamica degli Studenti Iraniani, filogovernativa, nel quale è contenuta, ad avviso degli operanti, una sorta di implicita rivendicazione dell'attentato. Sospettato di aver depresso il volantino è tale Yazdi Nedjad Alireza, mentre altre persone vengono incriminate per il concorso nell'omicidio, sia sulla base delle indagini che in ordine a riconoscimenti e ricognizioni effettuate dalla signora Moroni. Fra costoro, tale Hamid Parandeh, assai somigliante all'identikit redatto sulla base delle dichiarazioni dell'autista di Naghdi, testimone oculare del fatto (cfr. la già citata Memoria del PM), nonché individuato dalla signora Moroni quale uno dei due soggetti dall'aspetto di "hezbollah" incontrati, insieme al suo compagno, tre giorni prima del delitto. La posizione di Parandeh viene tuttavia archiviata risultando costui protetto dall'immunità diplomatica.

Il GIP, con sentenza del 25.9.1996, proscioglie tutti gli indagati con ampia formula, essendo emersa la labilità degli indizi a loro carico (cfr., per la motivazione, la Memoria del PM, pp. 9 ss.).

SUCCESSIVI SVILUPPI. IL CASO "MYKONOS". IDENTIFICAZIONE DEL TESTE MESBAHI.

Nel frattempo, altre Autorità giudiziarie, segnatamente in Francia, Austria e Germania, avevano avviato procedimenti nei confronti di esecutori e mandanti di omicidi a sfondo politico, raccogliendo elementi probatori a carico di alte cariche del regime iraniano, e configurando l'esistenza di un vasto piano volto allo sterminio degli oppositori politici dello stesso.

In particolare, l'attenzione si incentrava su due fatti di sangue. Il primo, avvenuto il 13 luglio 1989 a Vienna, e consistito nell'uccisione di tre esponenti del Partito Democratico Curdo (KDPI), il secondo avvenuto il 17 settembre 1992 a Berlino, quando, all'interno del ristorante Mykonos, un commando armato aveva ucciso Sadegh Sarafkandi, capo del predetto KDPI, e tre dei suoi

uomini, impegnati in una delicata trattativa con emissari iraniani sulla questione curda.

Con sentenza del 10 aprile 1997 (acquisita agli atti ex art. 234 CPP nella traduzione in lingua italiana), la Corte Penale di Berlino condannava Kazem Darabi, iraniano, e tre "hezbollah" libanesi quali ideatori e autori dell'omicidio, inquadrato nell'ambito della già menzionata strategia di eliminazione degli avversari politici attuata dal regime iraniano.

Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, particolare rilevanza probatoria assumevano le dichiarazioni di Abolghasem Mesbahi, il quale, nel ricostruire il contesto politico-criminale del delitto Mykonos, lasciava trapelare la propria conoscenza in merito ad altri episodi criminosi riconducibili alla medesima matrice.

RUOLO E PERSONALITA' DI MESBAHI. PREMessa.

Nel corso del procedimento per il delitto Mykonos, e successivamente nell'ambito delle rogatorie concernenti il presente procedimento, Mesbahi ha raccontato di essere stato anch'egli, come Naghdi, inizialmente, un entusiasta della rivoluzione Khomeinista. Giudice "coranico", poi membro di rilievo del VEVAK (ufficialmente il Ministero dell'Informazione, in realtà il servizio segreto istituito, per volere dello stesso Khomeini, nel 1985), ha dichiarato di aver ricoperto importanti cariche nell'ambito dei servizi di sicurezza, dapprima come capo delle operazioni in Francia, e, successivamente alla sua espulsione da questo Paese (nel 1983) come "consulente" (ma sicuramente anche operativo) alle dipendenze delle più alte cariche del regime. Imparentato, per via del matrimonio della sorella, con la famiglia Khomeini, anche successivamente alla sua caduta in disgrazia (1988), dovuta al suo atteggiamento di "colomba", osteggiato dai "falchi" del regime stesso, e dopo un breve periodo di detenzione, avrebbe conservato prestigio, libertà di movimento e, soprattutto, l'accesso a fonti privilegiate di informazione. Soltanto nel 1996, avendo avuto notizia del suo inserimento in una lista di proscrizione, avrebbe deciso di darsi alla fuga, troncando ogni legame con il regime e stringendo buoni rapporti con Bani Sadr (capo, insieme a Massoud, della resistenza all'estero). Prima di passare al vaglio la credibilità di Mesbahi (che

costituisce, piuttosto che una delle fonti d'accusa, "la" fonte d'accusa per eccellenza del presente procedimento), converrà passare in rassegna le dichiarazioni da costui rese, a più riprese, sull'omicidio di Naghdi. Si precisa che, a seguito della rogatoria effettuata da questa Corte il 27-28.3.2006, sono state acquisite agli atti, con il consenso di tutte le parti, anche le dichiarazioni rese dal teste in precedenza.

DICHIARAZIONI DI MESBAHI.

Rogatoria internazionale 23.9.1997 (in fascicolo "giallo" atti vari).

- L'eliminazione di Naghdi fu decisa nel 1984 da un "tribunale rivoluzionario" che lo condannò a morte in quanto apostata e traditore in seguito al suo passaggio al campo della resistenza;
- Hamidreza ABUTALEBI, ambasciatore iraniano a Roma, proveniente dalle fila dei *pasdaran*, i "guardiani della rivoluzione", corpo scelto paramilitare di provata fede khomenista, si era "ripromesso di uccidere Naghdi, che conosceva personalmente";
- ciò aveva deciso anche se formalmente non era lui il capo dei servizi di informazione in Italia (cioè l'agente responsabile delle raccolta di dati) "qualifica piuttosto spettante a Bozorgian";
- "si trattava di eliminare Naghdi possibilmente colpendolo da solo, senza un più vasto piano d'azione, e possibilmente senza coinvolgere altre persone";
- una "talpa" in seno alla resistenza in Italia fornì al servizio di informazioni iraniano, quattro o cinque mesi prima del delitto, tutti i dati necessari a ricostruire in dettaglio le abitudini della vittima designata;
- apprese queste notizie da tale YADZI, che si vantava dell'azione, e dal direttore generale del VEVAK, Ali Reza BONAKDAR, il quale già in precedenza gli aveva detto che YADZI aveva a che fare con l'uccisione di NAGHDI;
- due altri esponenti del VEVAK, tali Hassan POURZAMANI e Hadavi MOGHADDAM, erano al corrente dell'accaduto, ma il teste non sa dire se per avervi preso parte o per conoscenza indiretta;
- a procurare i visti d'entrata per i membri del gruppo era stato il Ministro delle Poste iraniano SHEIKHATTAR;
- circa i dettagli del delitto, dovrebbe aver agito un sicario a piedi armato di una pistola, forse Beretta, calibro 7.65;

- l'arma sarebbe poi stata presa in consegna dal BOZORGIAN;
- non è al corrente degli altri nomi dei partecipanti (a parte YADZI);
- non sa chi fosse il responsabile sul luogo dell'intera operazione, "posso soltanto dire che YADZI era il capo del gruppo operativo delle forze impiegate sul posto";
- non sa se, oltre a ABUTALEBI e a BOZORGIAN, siano coinvolti altri diplomatici;
- conosce PARANDEH, uomo del VEVAK (si tratta del diplomatico sospettato nella prima inchiesta, e la cui posizione venne archiviata perché coperto da immunità, NDR).

Rogatoria del 3.3. 1998.

Nel corso di questa rogatoria, il teste riconosce alcune fotografie, ma non gli viene mostrato il ritratto di BOZORGIAN, del quale gli inquirenti non sono ancora in possesso.

Rogatoria 24.7.2003.

- La condanna contro Naghdi fu emessa nel 1984 da un Tribunale presieduto dal giudice Reyshari, che in seguito sarebbe diventato Ministro del VEVAK, con la partecipazione, come accusatore, di Hamid Senobari, detto l'Ingegnere Hamid;
- al riguardo, il teste afferma di aver letto un "rapporto" di origine governativa;
- ABUTALEBI, ambasciatore in Italia, aveva sì, come detto nella precedente rogatoria, un interesse personale a uccidere Naghdi (per vantaggi di carriera che ne potevano derivare e per la pregressa conoscenza con la vittima, che lo rendeva particolarmente capace di attuare il proposito), ma agiva pur sempre nel quadro di direttive ricevute dall'alto;
- le modalità della decisione di eliminare Naghdi rispondevano a una procedura "standard", applicata in altri casi di consimili "operazioni";
- solo una ristretta cerchia di "potenti" era al corrente di questo genere di operazioni;
- la condanna emessa contro Naghdi venne confermata dalla massima autorità spirituale, la Guida della Rivoluzione, ayatollah Khomeini;

- si trattava, in altri termini, di una *fatwa*, nel senso sopra delineato di condanna/ordine di esecuzione a base politico/religiosa;
- l'operazione aveva un nome in codice (che il teste non ricorda), e prima di procedere alla fase operativa Abutalebi doveva chiedere il via libera a Teheran;
- BOZORGIAN era il capo dei servizi informativi a Roma, mentre gli ordini "operativi" poteva darli solo ABUTALEBI. Motivo: gli addetti alle informazioni devono vivere nel Paese che li ospita, e non possono "bruciarsi", se non in casi eccezionali, con incarichi operativi;
- BOZORGIAN, del quale il teste non ricorda perfettamente il nome (dovrebbe chiamarsi Mohammad) era stato operativo a Vienna negli anni precedenti;
- il teste conosce personalmente BOZORGIAN per averlo incontrato due volte nel 1986/87 (e lo descrive);
- quando gli viene sottoposta la foto di BOZORGIAN (nel frattempo trasmessa, in fotocopia, alle Autorità italiane da quelle austriache - v. infra), il teste Mesbahi dichiara: "potrebbe trattarsi di Bozorgian. Tuttavia faccio notare che Bozorgian, quando io l'ho visto, aveva più capelli. La riproduzione fotografica che mi viene mostrata dovrebbe quindi essere stata ripresa eventualmente alcuni anni dopo. In realtà sono sicuro che l'uomo raffigurato sia Bozorgian. Soltanto i capelli mancanti mi fanno sorgere dei dubbi";
- BOZORGIAN era coinvolto nell'attentato di Vienna in ruolo di copertura degli esecutori materiali;
- a Roma, invece, BOZORGIAN era "il capo dell'operazione sul posto, vale a dire egli comandava sul posto il piccolo team che ha portato direttamente a termine l'operazione";
- esisteva una "talpa" fra i Mujaheddin del Popolo (fazione appartenente al Consiglio della Resistenza) di Roma. Anche questa informazione deriva dal rapporto, sopra citato, che sarebbe stato mostrato al teste dal Ministro Eslami, suo amico, poi assassinato. Ciò avveniva in epoca in cui egli (Mesbahi) non faceva già più parte del VEVAK: tuttavia, la sua appartenenza alla cerchia degli intimi della famiglia Khomeini, il prestigio che gli derivava dai servizi resi alla Rivoluzione e la fitta rete di relazioni intessute durante il periodo in cui era operativo gli consentivano ugualmente l'accesso a fonti così riservate;

- i membri del commando arrivarono singolarmente a Roma muniti di documenti non iraniani;
- ABUTALEBI coordinava le operazioni da Teheran, verosimilmente via telefono;
- BOZORGIAN aveva incontrato i membri del commando fuori dall'Italia e poi li incontrò nuovamente in un alloggio clandestino, a Roma, prima dell'azione. Dal citato rapporto che gli era stato mostrato da Eslami, il teste afferma di aver appreso che, prima dell'azione, o ABUTALEBI o BOZORGIAN, comunque uno dei due, si era allontanato dall'Italia usando i suoi veri documenti, in modo da non essere presente al momento dell'omicidio, per poi rientrare con false generalità;
- a contestazione (aveva poco prima detto che ABUTALEBI si trovava a Teheran per coordinare le operazioni via telefono), nega che vi sia contraddizione, e spiega che bisogna distinguere fra la preparazione dell'azione e la sua esecuzione. ABUTALEBI poteva ben essere a Teheran per preparare, e a Roma nel momento dell'esecuzione. Anche BOZORGIAN, d'altronde, poteva trovarsi a Roma nel momento dell'esecuzione;
- BOZORGIAN usava un alias: "Elias", e un altro nome a lui non noto;
- mentre la decisione di sopprimere Naghdi risaliva alla *fatwa*, l'operatività della stessa era rimessa a un Comitato per le Missioni Speciali, il quale aveva incaricato di procedere, in questo caso, il Ministro del VEVAK, FALLAHIJAN, il quale a sua volta aveva delegato ABUTALEBI. A sua volta, di norma, ABUTALEBI si appoggiava a due persone, nel caso BOZORGIAN e YADZI. Ciò il teste afferma nel negare l'apparente contraddizione con le precedenti dichiarazioni in cui aveva indicato in YADZI (o YAZDI: l'identità di questo individuo, nei limiti precisati dal teste, è certa, mentre nelle rogatorie è indicato talora come Yadzi, talaltra come Yazdi) sia l'esecutore dell'omicidio che il capo operativo sul posto;
- YADZI si occupava dell'aspetto "militare", mentre BOZORGIAN della logistica, ossia: acquisire informazioni, procurare alloggi, documenti e armi;
- BOZORGIAN non era in contatto diretto con la "talpa";
- YADZI e il teste si erano incontrati nell'82, poi nell'85, durante un'esercitazione di tiro, e infine nel '90;

- a questo punto viene contestato al teste di aver riferito, in precedenza, che era stato proprio YADZI, insieme a BONAKDAR, a riferirgli, nel 1994 o 95, i dettagli del delitto Naghdi. Al che MESBAHI risponde: “sì, lei ha ragione. Al nome Bonakdar, mi viene in mente che lui, Yadzi ed un certo Esfandiari si trovavano una volta in casa mia e che in quella circostanza mi parlò dell’attentato. Questo avvenne nel 1993 o 1994”;
- quindi Mesbahi descrive Yadzi, e afferma che Yadzi è “nome ministeriale”, dovuto al fatto che quest’uomo parla la lingua Yazd (noi diremmo: il calabrese, o il toscano, ndr);
- ad ulteriore contestazione, sempre relativa alle dichiarazioni precedentemente rese nel 1997, il teste, premesso che forse, all’epoca, vi era stato un difetto di verbalizzazione, precisa che, con Yadzi e con le altre sue fonti, vi erano stati due incontri, uno nella sua abitazione, l’altro, successivo, nei locali di una ditta iraniana;
- Mesbahi conferma poi di aver ricevuto informazioni dalle altre due fonti citate nella precedente rogatoria, e precisamente da Hadavi MOGADDAM e da Hassan POURZAMANI, altri esponenti del VEVAK o di strutture comunque impegnate nella difesa “attiva” del regime di Teheran. Aggiunge, poi, che Pourzamani aveva operato in Svizzera e Mogaddam in Germania, risultando, quest’ultimo, coinvolto nella fase preparatoria dell’attentato al ristorante Mykonos;
- Conosce MEHDI MOGADDAM (presunto autore delle minacce rivolte a NAGHDI nel 1982, secondo il racconto della signora Moroni), e sa che costui ha vissuto in Italia, essendovisi recato “per motivi personali”. Riconosce in fotografia il Mehdi Mogaddam e altri soggetti;
- ribadisce di aver ricevuto informazioni sul delitto di Roma da più fonti e che tutte le descrizioni del fatto erano “ampiamente coincidenti”;
- quanto, infine, al ritrovamento dell’arma su segnalazione anonima, osserva, pur non avendone prima sentito parlare, che potrebbe essersi trattato di un’abile mossa degli autori del delitto per evitare perquisizioni su potenziali sospetti; del pari, a suo avviso, il volantino di “rivendicazione” degli studenti iraniani potrebbe essere letto come un segnale inteso a portare a conoscenza di una pluralità di destinatari la matrice dell’attentato.

Rogatoria 27-28 marzo 2006.

- Premesso il racconto sulla sua vita, e accenni a presunte responsabilità del regime iraniano nell'attentato dell'11 settembre 2001 alle Twin Towers di New York, Mesbahi torna a soffermarsi sull'uccisione di Naghdi;
- questo delitto va inquadrato nell'ambito di un insieme di operazioni condotte dal regime di Teheran contro gli animatori della resistenza all'estero;
- ad ogni operazione veniva attribuito un nome in codice;
- diverse istituzioni possono attivarsi per chiedere, ed ottenere, una *fatwa* contro uno o più oppositori del governo: il VEVAK (Ministero dell'Informazione, cioè i Servizi Segreti), la Procura della Repubblica della Rivoluzione, la Procura Militare, il Tribunale Speciale per il Clero, la Procura Generale;
- nel periodo fra il 1989 e il 1997 il massimo coordinatore di questo genere di attività era il ministro Fallahijan;
- contro Naghdi era stata emessa una *fatwa* conseguente al suo distacco dalla precedente adesione al regime;
- il reparto operativo del Ministero dell'Informazione, ossia gli agenti del VEVAK, avevano il compito di tentare il "recupero" di Naghdi, inducendolo a ritirarsi dalla Resistenza, ovvero, in caso di fallimento di questa strategia, di sopprimerlo;
- Naghdi vanificò ogni tentativo di recupero, e dunque nel 1990 o 1991 si decise di ucciderlo e a tal uopo fu pronunciata una *fatwa*;
- l'iter decisionale della *fatwa* si sviluppò al di fuori di ogni criterio di legalità; non fu costituito un tribunale formale, ma comunque Hamid Senobari, l'Ingegnere Hamid, sostenne, per così dire, "l'accusa", mentre il "giudice" (con qualche sfumatura d'incertezza) avrebbe dovuto chiamarsi Hosseini;
- la *fatwa*, voluta da Khamenei (successore di Khomeini alla guida dell'Iran) fu trasmessa al Comitato per le Funzioni Speciali, che designò, per la sua esecuzione, il più volte citato ministro Fallahijan;
- la prima mossa di Fallahijan consistè nella raccolta delle informazioni. A tale scopo Fallahijan si servì degli informatori che facevano capo all'Ambasciata iraniana, dell'associazione degli

- studenti e anche di "informatori delle istituzioni culturali", tutti settori operativi e a disposizione delle attività governative;
- sotto questo profilo, l'omicidio di Naghdi non si discosta da tutte le altre analoghe operazioni di "terrorismo politico";
 - scendendo nel dettaglio, Mesbahi afferma testualmente: *"ho appreso dai miei contatti con il Ministero dell'Informazione che anche contro Naghdi era stata emanata una sentenza di morte. Prima che l'ordine fosse eseguito, seppi soltanto che era stato emanato. Dopo che il comando fu eseguito, mi sono interessato a quali gruppi avessero partecipato all'esecuzione (...) se un gruppo sia dei Sepah Pasdaran oppure del Ministero dell'Informazione (iraniani- NDR) o di libanesi. L'intera logistica fu sbrigata da un team del Ministero dell'Informazione (VEVAK, ndr). Il team era composto da "giovani" Guardie della Rivoluzione e dai membri dell'Hisbollah, ossia i libanesi. Si chiamava team operativo. Un simile team è composto da sette persone. Non posso essere più preciso. So che il capogruppo aveva un nome di copertura, ossia Khalil. Non conosco gli altri membri. Questi sono di norma sconosciuti. Per questo gruppo era stato predisposto tutto dal settore competente del Ministero dell'Informazione. Ci si procurò una foto attuale di Naghdi ed anche eventuali misure di sicurezza. Ci si procurò per esempio una motocicletta o armi, e dal Comitato per le funzioni speciali si ottennero passaporti e visti;*
 - *il team è entrato in Italia e poi ne è di nuovo uscito. Non conosco fatti concreti di questa operazione, di norma entrano con falsi nomi da una settimana fino a due giorni prima;*
 - *non conosco il nome di chi ha tirato il colpo. Probabilmente lo conosce solo Khalil. So, attraverso informazioni, che deve essere stato assassinato da un colpo d'arma da fuoco alla testa;*
 - *non conosco altre informazioni riguardo alla partecipazione della persona di Bozorgian al gruppo di esecuzione.*
 - A questo punto vengono contestate al teste Mesbahi le dichiarazioni precedenti: sull'essere Yazdi l'esecutore materiale e sul ruolo di Bozorgian. E Mesbahi afferma: *"ho inteso la domanda su Bozorgian solo per quanto riguarda la sua concreta partecipazione al reato. Su questo non tornerò ancora. Di Yazdi me ne ricordo nuovamente. Quando approfondii la questione, seppi dal Ministero che tale Yazdi vi giocò un ruolo importante, e che fu molto elogiato. E' vero,*

l'ho saputo dal direttore generale Ali Reza Bonakdar. (...) Sì, ora mi torna di nuovo in mente che ho incontrato Yazdi e che ho parlato del fatto. Mi ha detto << sì, lo abbiamo colpito >> (...);

- le carte d'entrata, prosegue Mesbahi, riallacciandosi quindi alle precedenti dichiarazioni, furono fornite dal Ministro delle Poste Sheikattar, già autore di analoga falsificazione per gli esecutori dell'omicidio di Bakhtiar (si tratta dell'ex Primo Ministro Bakhtiar, ucciso in Francia nel 1990, NDR);
- lo stesso Sheikattar fu, a sua volta, fonte di Mesbahi sull'uccisione di Naghdi. Lo scambio d'informazioni avvenne durante un incontro nel 1994, nell'ufficio di Sheikattar, che i Mudiajheddin del Popolo (cioè esponenti della Resistenza, ndr) avevano condannato a morte proprio a causa del ruolo da costui svolto nell'uccisione di Naghdi;
- il nome in codice dell'operazione che portò all'uccisione di Naghdi (quel nome che nei precedenti interrogatori Mesbahi non ricordava) era *Marg bar Monafegh*, ossia "Morte all'Ipocrita". Questo particolare gli fu rivelato da Yazdi nell'atto in cui costui rivendicava l'attentato;
- BOZORGIAN fu effettivamente incontrato da Mesbahi sia a Vienna che a Teheran, nel 1986/87. A Vienna il teste "presume", non avendone cognizione diretta, che Bozorgian fosse "agente locale" dei Servizi Segreti iraniani;
- a Mesbahi vengono quindi mostrate delle fotografie che il teste, atteso il lungo tempo trascorso, non riesce perfettamente a focalizzare;
- in una di queste foto (la stessa foto nr. 1, allegata agli atti, che gli era stata mostrata nella rogatoria precedente, NDR), al teste sembra di riconoscere Bozorgian. Egli così si esprime: *"nella foto allegata 1 potrebbe trattarsi di Bozorgian. In base alle suddette circostanze (cioè al lungo tempo trascorso, NDR), mi avvalgo del diritto alla riservatezza nell'identificazione"*;
- al momento dell'attentato contro Naghdi, comunque, Bozorgian era capo della Stazione dei Servizi Segreti in Italia;
- dopo l'ingresso in Italia del "commando" di Khalil, *"Bozorgian assume sul posto il comando del gruppo, ossia diviene coordinatore dell'attacco previsto. Egli fu informato dai posti di guardia, sul tratto di strada di Naghdi, e lo trasmise a Khalil. Così avvenne anche poco prima che Naghdi raggiungesse l'incrocio dove fu*

eseguito l'attentato. Subito prima Bozorgian lo comunicò a Khalil e impartì l'ordine di uccidere Naghdi. Ho ottenuto queste informazioni da diverse persone, per esempio da Yazdi. Dopo tutto questo tempo mi è difficile associare tali persone";

- il Giudice tedesco, che conduce la rogatoria, a questo punto, avendo rilevato le evidenti divergenze fra il racconto dell'omicidio (e delle fonti informative) esistenti fra le diverse rogatorie, espressamente domanda a Mesbahi: *"è sicuro che le cose andarono così e fino a che punto non può esserci confusione con un altro attentato?"*;
- Mesbahi precisa: *"nel momento in cui fu menzionato il nome di Yazdi, mi tornò di nuovo in mente l'intero svolgimento. Sono sicuro di essere stato informato dei fatti così come adesso li descrivo. Sono così sicuro da essere pronto al giuramento"*;
- e quanto al ruolo di Bozorgian, in definitiva, *"egli era l'unica persona sul posto a poter decidere se l'attentato dovesse esserci o meno. Era l'unica persona che avrebbe potuto annullare l'operazione"*;
- viene quindi chiesto a Mesbahi se abbia mai sentito porre in relazione al nome di Bozorgian quello di Gharfour Darjazi (v. infra). Il teste risponde che si tratta di un nome frequente, che lui ricorda associato a un individuo con quale ebbe un contatto telefonico prima del 1985, quando ancora il VEVAK non esisteva. Oggi questo Darjazi dovrebbe far parte del "Reparto 2000" dei Sepah Pasdaran, cioè del reparto del VEVAK che si occupa dell'estero. Non è al corrente del fatto che codesto Darjazi potrebbe essere il capo dell'ufficio dei Servizi Segreti nella televisione o nella radio iraniane;
- conferma l'esistenza di una "talpa" nella Resistenza iraniana, "talpa" attiva nell'omicidio Naghdi;
- la Difesa gli chiede se abbia saputo da fonti dirette del ruolo di Bozorgian nell'omicidio, o se si sia trattato di una sua ricostruzione ex post. Mesbahi risponde: *"se come testimone dichiaro che una determinata persona ha esercitato una determinata funzione, ciò si fonda su informazioni precise. Ho già distinto quanto riferisco che una persona era attiva svolgendo determinati compiti"*;
- pertanto, il ruolo di Bozorgian nell'omicidio non deriva dal solo fatto dei compiti da costui svolti a Roma, ma il teste lo ha saputo con certezza con qualcuno;

- d'altronde, era "insolito" che il capo della stazione dei Servizi Segreti assumesse tale compito sul posto, ma *"in questo caso fu così"*;
- Bozorgian era il capo della Stazione italiana, ma non era necessariamente tenuto a vivere a Roma;
- all'epoca del fatto tuttavia si trovava a Roma, verosimilmente all'interno dell'Ambasciata;
- l'ambasciatore Abutalebi era informato della decisione di uccidere Naghdi, "in quanto membro dei Pasdaran";
- il teste non sa se Bozorgian sia il nome vero o "ministeriale". L'individuo che lui aveva conosciuto, e indicato, si presentava come Bozorgian. Tutti coloro che erano in contatto con costui a Roma lo conoscevano come Bozorgian;
- Yazdi è "parte di un nome ministeriale", che il teste cerca di ricordare per intero (non riuscendovi, peraltro, per tutta la durata della rogatoria);
- vero è che, dopo il 1988, data del suo arresto, Mesbahi non lavorò più per i Servizi Segreti del suo Paese. Ma *"io ero, per la mia appartenenza sin dall'inizio alla cerchia più interna della Rivoluzione Islamica, una persona di fiducia per le forze politiche e i Servizi Segreti. Questo non è inusuale"*;
- a questo punto, viene fatto notare a Mesbahi che, in precedenza, il nome di Khalil quale capo del "team operativo" responsabile dell'omicidio di Naghdi non era stato fatto. Il teste afferma che il team di Khalil era stato utilizzato in varie operazioni, e aggiunge: *"quando udii di Yazdi, un'improvvisa scintilla della memoria mi fece ricordare che anche il team di Khalil fu attivo nell'operazione. Quando Jost (il PM tedesco- NDR), in relazione al caso, fece il nome di Yazdi, fui ancora più sicuro che a quel tempo esistesse un contatto tra Yazdi e Khalil, e che Yazdi appartenesse al team di Khalil"*;
- "fonte" delle informazioni su Khalil era Hossein Teherani, vice-ministro dell'Informazione, da lui spesso incontrato;
- circa le modalità del fatto, "può darsi che abbia appreso dalla stampa" alcuni dettagli dello stesso (se il killer andasse a piedi, ad esempio), e dunque non può validamente testimoniare sul punto;
- Mesbahi è sicuro che nel "team" di Khalil vi fossero solo iraniani ("non è noto alcun nome non iraniano");

- non conosce nessun Parandeh;

SULL'IDENTIFICAZIONE DI BOZORGIAN.

Il primo, e più pregnante, interrogativo posto dalle dichiarazioni di Mesbahi, e dal complesso degli atti di causa, è rappresentato dalla necessità di una compiuta identificazione dell'imputato Bozorgian.

Il nome di costui, in relazione all'uccisione di Naghdi, viene per la prima volta speso da Mesbahi nella rogatoria del 1997. Bozorgian è sin da subito indicato come responsabile "logistico" e "informativo" della stazione di Roma, dunque come persona di spicco nell'ambito dei Servizi fedeli al regime iraniano.

Ma soltanto nella rogatoria del 2003 viene mostrata al teste una foto di Bozorgian che costui, dopo un'iniziale perplessità, riconosce.

Nel frattempo, infatti, si era accertato quanto segue:

- in Vienna, il 13 luglio 1989, in un appartamento in Link Bahngasse, si erano svolte trattative segrete fra emissari del governo iraniano e rappresentanti del DKP-I, il Partito Democratico Curdo, volte all'istituzione di una provincia autonoma del Kurdistan iraniano;
- al termine della riunione, che era stata preceduta da un altro incontro nei giorni precedenti, uomini armati avevano fatto irruzione nell'appartamento uccidendo Ghassemlou Abdulrahman, segretario generale del DKP-I, e gli altri suoi collaboratori presenti sul posto;
- nell'ambito delle indagini seguite alla strage, era stato fermato il cittadino iraniano BOZORGIAN AMIR MANSUR ASSL, nato l'11 luglio 1958 a Teheran, asseritamente "incaricato di questioni di sicurezza";
- nei giorni successivi, BOZORGIAN, identificato e fotografato, veniva rilasciato, facendo perdere le sue tracce;
- nei suoi confronti veniva tardivamente emesso un mandato di cattura internazionale "a tempo" (nel rispetto della legislazione di quel Paese) dal Tribunale di Vienna (Mandato di Cattura in data 19.12.1989, in atti allegati udienza 28.11.2005).

Le notizie che precedono, desunte dalla già citata memoria del PM e dalle deposizioni Scriccia e Messina, vanno integrate con la documentazione acquisita su istanza della Parte Civile, relativa al clamore suscitato dal delitto di Vienna e dai successivi risvolti. In sostanza, resta senza spiegazione convincente il motivo che indusse

le Autorità austriache dapprima a fermare e identificare Bozorgian, successivamente a rilasciarlo, e infine a colpirlo con un provvedimento restrittivo rimasto, a tutt'oggi, lettera morta.

Nel 2003, dopo le rogatorie del '97 e del '98, ma prima della rogatoria del luglio di quell'anno, le Autorità Austriache (cfr. dep. MESSINA), trasmisero agli operanti italiani la fotocopia di una fotografia di BOZORGIAN (e non l'originale richiesto, come ha spiegato il teste Messina) e detta fotocopia è stata poi mostrata a Mesbahi sia nel 2003 che nella rogatoria del marzo 2006, con conseguenti riconoscimenti nelle modalità sopra esposte.

Sempre nella rogatoria del 2006, è stato richiesto al teste- che ha fornito risposta negativa- se BOZORGIAN possa identificare in tale Gharfour Darjazi. Detto nominativo- noto all'ufficio requirente all'atto della rogatoria- corrisponderebbe all'alias- o al vero nome di Bozorgian- secondo notizie filtrate dall'Iran nel seguente modo: un giornalista, essendo fuggito dall'Iran, si mette in contatto con Bani Sadr, il già citato autorevole membro della Resistenza, dicendosi disposto a rendere dichiarazioni sui fatti di Vienna. A dire di costui, Bozorgian altri non sarebbe che Gharfour Darjazi, attuale responsabile dei servizi di sicurezza della radiotelevisione iraniana. Da Bani Sadr la notizia viene portata a conoscenza della signora Ferminia Moroni, e, dapprima tramite la Moroni, poi con la conferma di una missiva inviata dallo stesso Bani Sadr a questo Giudice. L'ufficio requirente, come si è detto, ne era già a conoscenza prima della Corte: si ritrova traccia della possibile origine di detta informazione nella più volte citata memoria del PM (a pag. 7, in nota), laddove si legge che un iraniano di nome BOZORGIAN RAD AMIR (dunque, nome diverso anche se simile nella sostanza a quello dell'imputato), nato a Teheran l'11.7.1958 (stessi giorno, anno e località dell'imputato) ebbe a transitare in Canada nel 2003. Codesto BOZORGIAN dichiarò, alla frontiera, di essere "vice direttore generale della IRIB Iran Broadcasting", cioè alto dirigente della radiotelevisione iraniana. La Corte ha respinto la richiesta di audizione del giornalista iraniano che sarebbe in grado, a suo dire, di identificare compiutamente Bozorgian perché costui (che aveva chiesto comunque di essere sentito con garanzia di anonimato) non avrebbe potuto riferire alcunché di utile circa l'omicidio di Naghdi (per sua espresa ammissione), e perché l'eventuale accertamento di

un "alias" non avrebbe comportato alcuna immutazione del quadro probatorio relativamente al punto nodale in questione: se, cioè, sia da ritenersi accertata l'esistenza concreta di una persona fisica corrispondente alle caratteristiche dell'imputato di questo processo.

Alla luce degli elementi sin qui considerati, si può concludere, dunque, che l'imputato del presente procedimento è stato compiutamente identificato. Si tratta di un individuo il quale, in alcuni momenti della sua vita, ha speso il nome di Bozorgian Amir Mansūr Assl, a nulla rilevando se trattasi della sua vera identità ovvero di un nome "ministeriale". Costui è stato identificato e fotografato dalla Polizia Austriaca nel luglio 1989, in occasione delle indagini relative all'omicidio dei rappresentanti del Partito Democratico Curdo. Pende, contro costui, mandato di cattura internazionale spiccato dalle Autorità austriache. Lo stesso individuo, sotto l'identità di Bozorgian Amir Mansur Assl, è stato, in almeno due occasioni, fisicamente visto e conosciuto dal teste Mesbahi. Il nome di Bozorgian viene fatto da Mesbahi nella prima rogatoria (1997) in un momento in cui gli inquirenti italiani non ne conoscono affatto l'esistenza. Mesbahi ha riconosciuto in fotografia la persona a lui nota come Bozorgian. A nulla rilevano, una volta accertata l'esistenza della persona Bozorgian, eventuali identità alternative (cfr., fra le altre, Cass. Sez. I, nr. 10150 del 10.10.97, Est. Silvestri).

CREDIBILITA' E ATTENDIBILITA' DI MESBAHI.

La questione della credibilità/attendibilità di Mesbahi, atteso che il teste costituisce la principale, se non unica, fonte accusatoria del presente giudizio, riveste importanza centrale ai fini della decisione.

Come si è già detto, Mesbahi compare sulla scena come testimone nel processo, svoltosi davanti all'Autorità tedesca, per il quadruplice omicidio avvenuto nel 1992 al ristorante Mykonos di Berlino.

La Corte tedesca, pur nell'osservare come il complesso dei dati autobiografici forniti dal Mesbahi fosse rimasto, sostanzialmente, sprovvisto di conferma da fonti "terze" (ovviamente, a causa della sua condizione di profugo attestato su posizioni di critica al regime

iraniano, era impensabile che da quel Governo provenissero attestazioni di sorta circa il ruolo asseritamente ricoperto dal teste all'interno degli apparati statuali: quando fece sentire la propria voce, il Governo di Teheran cercò di demolire la credibilità di Mesbahi, v. infra) riconobbe, nell'occasione, un'elevata credibilità a Mesbahi. Il fatto, in sé, non costituisce una prova della credibilità del teste, risolvendosi nel giudizio di diversa Autorità in un procedimento avente ad oggetto tutt'altri fatti. Né si possono sottacere i limiti della valenza probatoria, in questa sede, di un atto (la sentenza della Corte di Berlino) assunto ex art. 234 CPP quale asseverazione di una catena di fatti storici: l'esistenza di un giudizio a carico di iraniani e libanesi per un delitto commesso a Berlino, l'esito dello stesso, il ruolo di testimone di Mesbahi. E tuttavia, utili indicazioni si possono ugualmente trarre dalla lettura della sentenza. Nel corso del processo, fu fatto pervenire alla Corte, dal Governo Iraniano, un dossier contenente accuse a carico di Mesbahi: che non avrebbe mai lavorato nello spionaggio iraniano, e che sarebbe stato allontanato per non meglio identificati reati di natura finanziaria. I giudici tedeschi hanno disattese le indicazioni di parte iraniana. Talora con argomentazioni che affondavano radici in informative di organi di polizia che avvaloravano ruolo e mansioni di Mesbahi nell'ambito dello spionaggio iraniano, talora sulla base di acquisizioni documentali che, a detta dei giudici tedeschi, confermavano l'esistenza di uno stretto legame fra Mesbahi e il "suo" Governo, smentendo i tentativi di minimizzazione posti in essere da quest'ultimo. Con tutti i limiti sopra indicati, il fatto storico che ne emerge è dunque questo: i giudici tedeschi hanno creduto a Mesbahi.

Analogo discorso va sviluppato con riferimento all'attendibilità del teste, e dunque in relazione alla qualità delle informazioni fornite e agli annessi riscontri. Mesbahi, sempre secondo i giudici tedeschi, ha fornito "utili dettagli sui percorsi decisionali nell'inseguimento e nell'eliminazione di persone politicamente non gradite e sui compiti delle rappresentanze iraniane all'estero e delle altre istituzioni, come pure sui rapporti dell'Iran con l'Hezbollah". Sottolinea, la sentenza tedesca, il costante ricorso di Mesbahi a fonti informative interne al regime, con le quali egli manteneva contatti costanti anche dopo l'apparente "caduta in disgrazia", e la sua capacità di distinguere fra fatti appresi in prima persona e deduzioni, sino all'aperta e leale

confessione di ignoranza circa i dettagli operativi delle missioni di morte volute dal regime contro gli oppositori: "il testimone ammetteva apertamente e senza esitazione quando su singoli argomenti non ne sapeva di più". Le dichiarazioni di Mesbahi, in sostanza, sono valorizzate per la capacità del teste di inquadrare singoli episodi criminosi nel più ampio contesto di una strategia di matrice politico-terroristica, restando confermato che dettagli sulle singole operazioni o gli sono forniti "de relato" da altri, ovvero non sono a sua conoscenza. E infatti, le dichiarazioni di Mesbahi servono ai giudici tedeschi per connettere il quadruplice omicidio del ristorante Mykonos alla politica di sterminio degli oppositori ricondotta, in quella sede, a risoluzioni adottate in ambienti governativi iraniani, ma all'identificazione, in fase di indagini, degli autori del fatto, si perviene sulla base di "fonti confidenziali" dei Servizi di Sicurezza tedeschi, e le condanne sono pronunciate all'esito di una complessa attività istruttoria corredata da una robusta prova scientifica e corroborata, infine, dalle parziali ammissioni di alcuni dei correi. In altri termini, le dichiarazioni di Mesbahi non integrano né l'unica e nemmeno la principale fonte probatoria del processo di Berlino, ma vanno ad aggiungersi ad acquisizioni ottenute aliunde. E, per giunta, esse non vertono in specifico sulla ricostruzione del fatto, ma sul suo inserimento in un più vasto disegno.

La figura di Mesbahi, per come emerge dal precedente costituito dal processo Mykonos, è dunque quella di un teste credibile, per la sua militanza di lunga durata negli apparati governativi e per la conoscenza degli "arcana imperii" che gli derivava dal prestigio acquisito negli ambienti dei rivoluzionari khomeinisti della prima ora, nonché attendibile, per la consuetudine con i meccanismi decisionali interni alla catena di comando del regime iraniano, e per la facilità che aveva di entrare in possesso di informazioni anche riservate. Credibilità e attendibilità vengono dunque riconosciute, a Mesbahi, dai Giudici tedeschi, con riferimento alle dichiarazioni da costui rese circa il contesto politico-ideologico nel quale ebbe a maturare la decisione di perpetrare una serie di attentati in danno degli oppositori del regime. Per quanto concerne il delitto cd. Mykonos, invece, i Giudici tedeschi riconoscono i limiti delle dichiarazioni di Mesbahi e, nel pervenire al giudizio di

responsabilità, si avvalgono di ulteriori acquisizioni probatorie, non potendosi un tranquillante giudizio di responsabilità basare esclusivamente sulle sue provalazioni. Dalla lettura della sentenza Mykonos deriva, in ultima analisi, un ulteriore fatto storico accertato: che, cioè, in quella sede le dichiarazioni di Mesbahi furono utilizzate, in modo pressoché esclusivo, per la ricostruzione del contesto politico-ideologico nel quale maturò il fatto, mentre esse (pure in quel caso si trattava di dichiarazioni "de relato") concorsero soltanto, insieme ad altri, e più pregnanti elementi, a determinare il convincimento della Corte giudicante in ordine alla dinamica del fatto specifico e alle responsabilità di autori e concorrenti nello stesso.

La situazione che si è determinata all'esito dell'istruttoria dibattimentale del presente procedimento è, per certi versi, analoga, per altri profondamente differente da quella della quale dovettero occuparsi i Giudici tedeschi. Analoga è la posizione di testimone di Mesbahi, e analoga la scansione delle sue dichiarazioni, che afferiscono a una conoscenza diretta del contesto politico-ideologico, e a una conoscenza solo indiretta dell'omicidio Naghdi. Differente, e di molto, è il quadro circostanziale complessivo: a Berlino si poté lavorare su conferme e riscontri al fatto avvalendosi di numerose testimonianze, della parziale ammissione di alcuni dei correi, della prova scientifica sulle armi impiegate, sui residui di sparo, sui documenti impiegati dagli autori per l'ingresso in Germania, sul ruolo dei "basisti", sui "covi" e via dicendo. Nel presente giudizio, quella di Mesbahi è rimasta l'unica voce accusatoria: sia sul piano del contesto politico-ideologico che quanto al fatto in sé. E la Corte non può mancare di trarne le conseguenti conclusioni.

VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI MESBAHI.

Il contesto. Progetto "politico" di eliminazione della Resistenza.

Mesbahi, come già nel corso del procedimento Mykonos, ha rivelato l'esistenza di un piano volto all'eliminazione dei dissidenti politici, e in particolare dei membri della Resistenza all'estero.

Mesbahi ha ricostruito la catena decisionale: individuazione del nemico da abbattere; pronuncia, ad opera di un singolare e irriuale "tribunale" a sfondo politico o religioso, di una *fatwa*; approvazione della stessa da parte di una sovraordinata autorità; individuazione dell'ente incaricato della sua esecuzione; designazione di un responsabile operativo; raccolta di informazioni attraverso la rete sedicente diplomatica, in realtà spionistica, in loco; creazione di un "team operativo"; individuazione del suo capo; procacciamento di documenti e di armi; creazione di un nome in codice per l'operazione; scelta del momento dell'azione; coinvolgimento operativo dei responsabili dei servizi segreti della stazione in sede. Su questi punti, le dichiarazioni di Mesbahi rese in questa sede sono sovrapponibili a quelle rese in Germania. Già la sentenza di Berlino aveva evidenziato l'esistenza del progetto politico di eliminazione degli avversari politici. L'impressionante elenco di oppositori del regime iraniano vittime di attentati fra il 1988 e il 1994 (cfr. dep. Scriccia, Messina, Moroni e la memoria, più volte citata, del PM) costituisce, oltrecché una conferma delle dichiarazioni di Mesbahi, un dato storico difficilmente confutabile. A meno di non voler prendere per buona la tesi, di parte governativa, di continui e incessanti "regolamenti di conti" interni alla Resistenza iraniana e alle sue varie anime, quasi un balletto suicida del tutto privo di senso, se confrontato a una lotta condotta a viso aperto dai membri del Consiglio della Resistenza e delle altre organizzazioni, una simile cruenta sequenza di delitti non trova altra spiegazione se non nella conclamata volontà del regime di condurre con ogni mezzo, e dovunque nel mondo, una guerra senza quartiere alla dissidenza. Guerra, d'altronde, "rivendicata" da una serie di interviste e dichiarazioni pubbliche (cfr. l'ampia rassegna stampa prodotta dalla Parte Civile e in particolare il documentato articolo del "New York Times" di cui all'allegato 15).

In questo contesto, confermato non solo dall'ampia rassegna di documenti della stampa internazionale prodotti dalla Parte Civile, ma anche dalle altre fonti "aperte" (cioè di pubblico accesso) citate dal maggiore Messina nella sua deposizione, l'omicidio di Naghdi si "giustifica" come l'atto volto a sopprimere una personalità di spicco della Resistenza, un uomo capace di intessere una trama fittissima di relazioni internazionali a sostegno della propria causa, un oppositore

fiero e intransigente del Governo di Teheran che godeva della stima incondizionata di esponenti della vita pubblica italiana (v. anche, sul prestigio che Naghdi andava via via assumendo nell'ambito della Resistenza, le dichiarazioni della Moroni e degli ufficiali Scriccia e Messina).

Con riferimento al contesto così delineato, le informazioni fornite da Mesbahi si sono dimostrate, come d'altronde era già accaduto nel processo Mykonos, ampiamente attendibili e sorrette da inequivocabili conferme.

Diverso discorso, come si è detto, va sviluppato per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal teste in ordine all'ideazione, preparazione, esecuzione dell'omicidio e ai suoi autori.

L'omicidio di Naghdi.

Tutto ciò che Mesbahi riferisce in ordine all'omicidio Naghdi viene non da conoscenza diretta, ma "de relato". Le fonti delle sue dichiarazioni non sono state citate in giudizio. Le dichiarazioni sono, in linea teorica, inutilizzabili. Né può diversamente argomentarsi, come sostenuto dalla Parte Civile, circa l'esistenza di un memoriale/rapporto segreto sull'omicidio al quale Mesbahi, sempre in virtù delle sue conoscenze "ministeriali", avrebbe avuto accesso. Il fatto che il teste abbia potuto compulsare un documento (peraltro non sappiamo da chi redatto, in che occasione, e con quali finalità, per così dire, "istituzionali") non vale a trasformare un testimone indiretto in un teste diretto. Anche a voler prescindere dal canone ex art. 195, co. 5, che estende i limiti della testimonianza indiretta anche al caso del testimone che abbia avuto contezza del fatto in altro modo (dunque, nel caso, da uno scritto), si deve osservare che nulla di ciò che era scritto in quel rapporto, sempre che se ne dia per ammessa l'esistenza, può dirsi "confermato": e se fosse stato redatto in modo artatamente distorto per intorbidare le acque? Se chi lo ha scritto vi si fosse attribuiti "meriti" che non gli spettavano? Se fosse stato mostrato a Mesbahi un rapporto falso? Mesbahi stesso, d'altronde, parla del rapporto nella rogatoria del 2003 ma non ne fa cenno nel successivo interrogatorio: aveva dimenticato la circostanza, al pari di altre che, come vedremo, gli sarebbero tornate alla mente soltanto dopo la sollecitazione degli interroganti? Vale, in sostanza, per il

“rapporto”, lo stesso complesso di osservazioni che si possono muovere alla testimonianza indiretta su fonte orale: in difetto di acquisizione della fonte, il “de relato” si appalesa radicalmente inutilizzabile. Ma, si potrebbe obiettare, i soggetti, a qualunque titolo legati al regime iraniano, che rivelarono a Mesbahi i retroscena del delitto Naghdi sono da considerarsi, con ogni evidenza, comunque “irreperibili”. Alcuni di costoro, inoltre, (Yazdi, Sheikattar su tutti) dovrebbero considerarsi non testimoni, ma complici del delitto: e forse, riprendendo l’argomento relativo alla catena di comando interna al regime, tutti coloro che erano a conoscenza dell’accaduto vi avevano in qualche misura concorso. E, dunque, Mesbahi riferirebbe di una serie di confessioni stragiudiziali che gli sarebbero state rese da ideatori, mandanti e anche da alcuni esecutori del fatto. Il tema della corretta qualificazione, sotto il profilo sostanziale e processuale, delle dichiarazioni rese da Mesbahi è, però, tanto affascinante sotto il profilo teorico, quanto privo di valenza, ai fini della decisione, sotto quello pratico. Gli è che Mesbahi ha reso, sullo specifico dell’omicidio, dichiarazioni che, comunque le si vogliano configurare, restano confuse, contraddittorie, incerte. E valga il vero.

Sulla ricostruzione in generale dell’omicidio.

L’unico dato certo, che Mesbahi mantiene fermo nel corso delle tre rogatorie, è la riconducibilità dell’omicidio al progetto “politico” di eliminazione degli avversari ideato in ambienti del regime iraniano. Anche su questo punto, peraltro, inizialmente il teste sembra ricondurre l’azione a un’iniziativa personale del “dinamico” ambasciatore rivoluzionario Abutalebi, per poi procedere ad una più complessa ricostruzione in un momento successivo. Tutto il resto, invece, ruoli, composizione del commando, tempi di esecuzione, modalità di esecuzione, risponderà, di volta in volta, a schemi diversi, talora in aperto contrasto l’uno con l’altro.



Sui ruoli di Abutalebi e di Bozorgian. Sulla composizione del "team" omicida.

Nella rogatoria del '97 la decisione di uccidere Naghdi viene attribuita all'ambasciatore Abutalebi "per ragioni personali", mentre Bozorgian sarebbe colui che, a cose avvenute, prende in consegna l'arma. Esecutore sarebbe Yazdi.

Nel 2003 si precisa che, accanto alle motivazioni personali, Abutalebi aveva un preciso mandato a compiere il delitto. Bozorgian era il capo delle operazioni sul posto, ovvero non si trovava sul posto. Yazdi era in contatto con Bozorgian.

Nel 2006, dapprima Bozorgian non svolge alcun ruolo nell'esecuzione, decisa a Teheran e affidata a un commando capeggiato da tale Khalil, l'unico che sappia come sono veramente andate le cose. Di altri nomi, per intenderci, egli, Mesbahi, non è al corrente. A contestazione delle precedenti dichiarazioni, si difende dicendo che pensava si stesse parlando del ruolo esecutivo di Bozorgian. Il nome di Yazdi gli fa scoccare una scintilla nella memoria, e ricorda che Yazdi e Khalil agivano spesso in accordo. Bozorgian torna sulla scena, e diventa anzi il vero capo sul posto delle operazioni. Fatto strano, visto che in precedenza aveva spiegato che il responsabile della stazione informativa, dovendo vivere sul posto, di solito non si sporca le mani con un omicidio, esponendosi a inchieste, ritorsioni, ecc. Fatto strano, ma "così è andata". Quanto ad Abutalebi, se nel '97 era il responsabile pressoché unico dell'omicidio, oggi diventa una persona che non poteva non essere informata in quanto appartenente ai Pasdaran.

Sui tempi della fatwah.

Nel 1997, come si è detto, si parla di "condanna" e non di *fatwa*. Il termine, che introduce un evidente ulteriore grado di responsabilità e sovraccarica la "procedura" adottata di un più pregnante simbolismo di natura religiosa, compare nella successiva rogatoria del 2003, laddove si precisa che la *fatwa* era stata pronunciata, contro Naghdi, nel 1984.

Nel 2006 Mesbahi afferma che inizialmente si tentò di recuperare il "disertore", e che la *fatwa* fu emessa soltanto nel 1990-91, avendo constatato che i tentativi di farlo recedere dal dissenso verso il regime erano infruttuosi. Da qui l'ulteriore discrasia nell'individuazione dell'autorità religiosa responsabile dell'approvazione della *fatwa*: indicata dapprima in Khomeini ("imperante" nel 1984), e successivamente, visto che la data dell'approvazione viene spostata di alcuni anni, in Khamenei (essendo, nel frattempo, deceduto Khomeini).

Sulle fonti di informazione.

Nel 1997 dichiara di aver appreso le notizie sull'omicidio Naghdi da Yazdi, che se ne vantava, e da Bonakdar, direttore generale del Vevak. Ciò sarebbe avvenuto durante un colloquio nel 1994. Altre fonti sarebbero Mogaddam e Pourzamani.

Nel 2003 riferisce di aver incontrato Yazdi per l'ultima volta nel '90. Quando gli si fa notare che aveva dichiarato in precedenza di aver appreso direttamente da Yazdi dell'accaduto, ma nel 1994, lamenta una distorta verbalizzazione, ricorda successivi incontri con Yazdi, ricorda Bonakdar.

Nel 2006 racconta di informazioni generiche raccolte in ambito VEVAK, e indica in Khalil il capo del commando, unico nome a lui noto. Sorge, nel Giudice tedesco, il dubbio che stia facendo confusione fra vari delitti. Allora "ricorda", e poi, al nome di Yazdi, gli si accende "un'improvvisa scintilla della memoria" e rende dichiarazioni più in linea con le precedenti, ma senza spiegare in modo convincente come mai solo ora gli sia venuto in mente Khalil. Rivela, però, che a parlargli di Khalil era stata un'altra fonte (sino a questo momento non citata): Hosseini Teherani, un religioso e alto dignitario del regime.

Altre imprecisioni.

Altre imprecisioni, di minore entità, riguardano la conoscenza di Parandeh (prima affermata, poi smentita), le modalità di esecuzione del delitto (se il sicario fosse a piedi, se si fosse recato sul posto in motorino) e la presenza di Abutalebi e di Bozorgian (cioè di

uno dei due o di entrambi) in loco al momento del delitto: prima ammessa con sfumatura dubitativa, poi negata, infine data per possibile e comunque giudicata, atteso che l'operazione era ormai stata avviata, irrilevante.

VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Parte Civile, non si possono ricondurre le evidenti contraddizioni nelle quali il teste è incorso nelle sue successive dichiarazioni a mere dimenticanze dovute al tempo, ovvero assumerle quale indici di accresciuta credibilità. Una siffatta irrilevanza delle aporie contenute nelle successive dichiarazioni è sostenibile solo con riferimento ad aspetti marginali della vicenda, e in particolare alla ricostruzione del momento esecutivo del delitto. Poiché è evidente che Mesbahi parla per sentito dire, ben si può comprendere come, attesa la pluralità delle fonti alle quali egli fa riferimento, gli possa essere stato riferito che il sicario andava a piedi, ovvero che era in motocicletta, o che era stata usata una pistola semiautomatica ovvero che era stato esploso un solo colpo, e via dicendo. Qui siamo dichiaratamente nel campo delle imprecisioni che afferiscono a elementi di contorno (non per quanto concerne il fatto in sé, ma per ciò che attiene alle particolari modalità di ricostruzione dello stesso così come si è venuto strutturando il presente giudizio) senza intaccare l'obbiettiva materialità dell'accaduto. Che è e resta nella dichiarazione iniziale: il delitto Naghdi fu un delitto "politico" ideato e attuato nell'ambito di un più vasto progetto di sterminio della dissidenza ideato e perseguito in ambito governativo.

Tutte le altre contraddizioni, per contro, non sono così facilmente assorbibili nel delineato schema. E, anzi, non sono affatto riconducibili a una valutazione di congruità, gravità, univocità quale quella postulata dall'art. 192 CPP. V'è, in altri termini, come già evidenziato in precedenza, un nucleo centrale delle dichiarazioni di Mesbahi, ampiamente confermate aliunde su questo punto specifico, che ricostruisce, con elevata attendibilità, il contesto ideativo del crimine. Ma su tutte le restanti informazioni fornite dal teste non ci sono conferme (compaiono, anzi, evidenti smentite- v. infra) e per giunta le dichiarazioni di Mesbahi risultano, come si è visto, in alcuni

punti qualificanti, e segnatamente sul ruolo di Bozorgian, contraddittorie.

Circa la mancanza di conferme, due punti sono emersi dal dibattito. Il primo afferma all'asserita presenza, più volte citata da Mesbahi, di una "talpa" interna ai Mujaheddin del Popolo. Fatto che non ha trovato riscontri investigativi, e che risulta decisamente smentito dalla vedova di Naghdi, signora Moroni. E anche se si accredita il presunto infiltrato di una grande capacità mimetica, tale da averne impedito, sino a questo momento, la scoperta, la mancata conferma resta, appunto, mancata conferma.

Un secondo elemento, ancora più pregnante del precedente, integra un'ulteriore mancata conferma delle dichiarazioni del teste. Ci si riferisce alla presenza di Bozorgian a Roma non solo in epoca antecedente e prossima al delitto. Ci si riferisce alla presenza, in assoluto, in Roma, di un cittadino iraniano rispondente all'identità dell'odierno imputato. Occorre, qui, avviare una riflessione generale sul complesso delle dichiarazioni rese dal teste Mesbahi. Ad onta delle puntigliose precisazioni delle quali le rogatorie sono puntellate (Mesbahi decanta più volte la propria capacità di saper distinguere fra i ruoli istituzionali ricoperti dalle sue "fonti" e le eventuali responsabilità dirette di costoro nei fatti criminosi sui quali si dilunga) pare che proprio questo il teste abbia fatto: ricondurre ruoli e responsabilità ad un'unica trama, operando sostituzioni e interposizioni per sorreggere evidenti vuoti di memoria, il tutto nell'ambito di una preoccupante tendenza ad assecondare l'inquirente di turno (la "scintilla" che si accende quando viene speso il nome di Yazdi) adeguando, soprattutto nell'ultima rogatoria del 2006, lo sviluppo del racconto agli "input" che gli venivano di volta in volta offerti. L'andamento della rogatoria del 2006 è, sul punto, esemplare. Inizialmente, Mesbahi rassegna una versione dei fatti assolutamente incompatibile con le due dichiarazioni rese in precedenza: non agiscono più Bozorgian e Abutalebi in ossequio a una *fatwa* del 1984, ma un "commando" agli ordini di tale Khalil in nome di una *fatwa* successiva di alcuni anni. L'esecutore materiale non è più Yazdi, ma Khalil o uno dei suoi uomini. Nulla sa il teste né degli altri complici né se Bozorgian abbia o meno giocato un ruolo. Gli vengono contestate le precedenti dichiarazioni. Mesbahi "ricorda", ripropone Yazdi e Bozorgian (ma non Abutalebi, inizialmente

indicato come ideatore e esecutore "in rem suam" del delitto), ribadisce il ruolo del mai prima nominato Khalil e indica una nuova "fonte" (Teherani), anch'essa mai prima indicata. Legittimamente, a questo punto, il Giudice tedesco si domanda (e domanda) se Mesbahi non stia facendo confusione fra vari delitti. La risposta è anch'essa esemplare: la memoria gli è tornata dopo le sollecitazioni degli inquirenti. E' disponibile a "prestare giuramento". La tendenza ad assecondare, cui sopra si faceva cenno, appare qui in tutta la sua evidenza: prima della "scintilla", Bozorgian era estraneo al delitto. Dopo la "scintilla", torna ad esserne, secondo imputazione, uno dei principali artefici. Ma, si potrebbe obiettare, di Bozorgian il teste parlò per primo, in tempi non sospetti, sin dal 1997. Sul ruolo di costui egli ha mantenuta ferma l'accusa, a parte la non trascurabile *défaillance* appena menzionata, **sostanzialmente**, anche nell'ultima rogatoria. Si potranno perdonare le occasionali dimenticanze. Il quadro generale "tiene", e si spiega in questi termini:

- tutti i delitti contro gli oppositori del regime rispondono a uno schema unitario;
- Mesbahi conosce questo schema, e nessuno ne dubita;
- lo schema prevede che sia coinvolto nell'azione il capo della "stazione" dei Servizi Segreti del luogo;
- all'epoca dell'omicidio Naghdi il capo della stazione a Roma era Bozorgian;
- Bozorgian è coinvolto nel delitto ad onta delle imprecisioni del teste (fra cui la dichiarazione secondo la quale Bozorgian, essendo "residente" e dovendo restare tale, non si sarebbe dovuto coinvolgere per non essere "bruciato").

Senonché- e veniamo alla seconda mancata conferma delle dichiarazioni di Mesbahi- qui manca la prova non solo che Bozorgian, negli anni indicati, sia stato il capostazione VEVAK a Roma, ma addirittura che un cittadino iraniano corrispondente all'imputato Bozorgian così come identificato in questo processo sia mai transitato per la città di Roma. Le indagini hanno consentito di accertare la presenza in Roma di Abutalebi (che è accusato da Mesbahi, ma non risulta incriminato), ma non di Bozorgian. Tutti i tentativi di "legare" Bozorgian a Roma (cfr. dep. Scriccia e Messina) sono rimasti privi di successo, come osserva lo stesso PM nella più volte citata memoria ex art. 121 CPP: "**tutti i tentativi di identificare**

Bozorgian tra il personale accreditato o notificato, negli anni 1992/93, presso la Rete Diplomatica Consolare della Repubblica Islamica dell'Iran presso il Governo Italiano o la Santa Sede hanno dato esito negativo". Si potrebbe controbattere che la mancata rilevazione della presenza di Bozorgian a Roma si deve all'uso di documenti falsi, da ritenersi "scontato" in base allo schema criminale sopra delineato. Ma tale assunto, pur degno di considerazione sotto un profilo squisitamente logico, resta comunque sfornito di prova.

Se, dunque, viene meno l'unico legame possibile fra il contraddittorio complesso delle dichiarazioni di Mesbahi e la figura dell'imputato (la sua presenza a Roma), non resta, del quadro probatorio delineato, che la constatazione delle contraddizioni stesse, le quali, inserite nel contesto di provalazioni "de relato", non si appalesano sufficienti a integrare la piena prova della responsabilità del prevenuto in ordine al delitto a lui ascritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 CPP;

ASSOLVE

Bozorgian Amir Mansur Assl dai delitti ascritti per non aver commesso il fatto. Assegna il termine di gg. 30 per la redazione della motivazione della presente sentenza.

Roma, 24.10.2006

Il giudice est.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi, 13. 12. 06



IL CANCELLIERE